



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL VALORE DI
LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI SOCI RECEDENTI DI REVO S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2437
TER DEL CODICE CIVILE**

Estratto dalla Relazione sulle materie all'ordine

del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del 4 agosto 2021

Signori Azionisti,

con riferimento alle determinazioni all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea Straordinaria, posto che le modifiche al testo di statuto sociale vigente di cui si proporrà l'approvazione da parte dell'assemblea e quelle conseguenti dall'operazione di fusione comportano, tra l'altro, (i) un cambiamento dell'oggetto sociale della Società ad esito dell'Operazione Rilevante; nonché ad esito della fusione con l'adozione dell'oggetto sociale della società incorporante; e (ii) la modifica del termine di durata della Società ad esito della fusione, si ricorda che agli Azionisti che non avranno concorso alla delibera assembleare di approvazione delle modifiche allo Statuto, anche per effetto della futura fusione, compete il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437 e seguenti codice civile (il "Diritto di Recesso"), ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del citato articolo del codice civile.

In ogni caso, il recesso (eventualmente esercitato) sarà sospeso fino al verificarsi delle condizioni sospensive previste, il cui mancato prodursi determinerà l'inefficacia della dichiarazione di recesso medesima; del pari, il recesso sarà inefficace in caso di prodursi della condizione risolutiva delle delibere.

Il Consiglio di Amministrazione di REVO ha, quindi, proceduto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie da liquidare agli Azionisti recedenti tenendo conto dei seguenti aspetti rilevanti:

(a) la Società, sino ad oggi, ha svolto esclusivamente attività strumentali e connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, tra cui, in particolare, attività di ricerca e selezione di potenziali target con cui realizzare l'Operazione Rilevante e attività preordinate all'esecuzione del connesso Piano Industriale. Non sono state intraprese operazioni comportanti oneri a carico della Società se non esclusivamente ai fini dell'ordinaria gestione amministrativa e delle sopra indicate attività (incluse attività di due diligence e consulenze legali e specialistiche);

(b) di conseguenza, la struttura patrimoniale e finanziaria della Società non risulta significativamente modificata rispetto alla data di ammissione della Società sull'AIM Italia. Le risorse finanziarie raccolte con l'offerta finalizzata all'IPO sono depositate su un Conto Corrente Vincolato ai sensi dell'art. 6.3 dello Statuto.

1. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI

Tenuto conto:

(i) di quanto disposto dall'articolo 2437 *ter* del codice civile;

(ii) dell'articolo 7.3 dello Statuto che, stante la natura di *special purpose acquisition company* della Società, ai fini della determinazione del valore di recesso, privilegia il criterio della consistenza patrimoniale e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato;

(iii) della rinuncia all'esercizio del diritto di recesso da parte dei titolari delle Azioni Speciali;

(iv) della struttura patrimoniale e finanziaria della Società che non risulta significativamente modificata rispetto a quella risultante dal bilancio intermedio al 30 giugno 2021, considerato altresì che le voci passive del conto economico sono rappresentate quasi esclusivamente dai costi operativi e dagli interessi passivi sulla liquidità vincolata,

(v) dall'attuale andamento dei tassi di interesse,

il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di identificare in Euro 9,996 per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie REVO ai fini del recesso.

Tale valore, rappresentativo dell'investimento originariamente sostenuto dagli azionisti in sede di quotazione, al netto degli interessi negativi maturati sul conto corrente, è stato determinato, con arrotondamento al terzo decimale, come rapporto tra il saldo del conto corrente vincolato alla data del 16 luglio 2021 (pari ad Euro 219.920.847,96) e le n. 22.000.000 azioni ordinarie in circolazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie REVO ai fini del recesso sentito il parere del Collegio Sindacale (*sub* Allegato B) e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (KPMG S.p.A.) (*sub* Allegato C) come previsto dall'articolo 2437 *ter* del codice civile.

Come noto fino alla data odierna, e così sino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, l'attività operativa di REVO coincide e coinciderà con le attività strumentali e connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante e del connesso Piano Industriale; pertanto, le prospettive reddituali della Società si riducono all'effetto congiunto dei ricavi provenienti esclusivamente dagli interessi attivi sulla liquidità nel conto corrente vincolato e dai costi operativi. Si è ritenuto, di conseguenza, che tale criterio non fosse applicabile nella fattispecie.

Inoltre, le azioni ordinarie REVO sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia (che non costituisce un mercato regolamentato) e il limitato numero di scambi sull'AIM rende poco significativo tale parametro.

Al riguardo, per completezza informativa, si segnala che dal primo giorno di negoziazione sull'AIM Italia delle azioni ordinarie REVO (26 maggio 2021) sino al 16 luglio 2021 (ultimo giorno di mercato aperto antecedente la riunione di Consiglio di Amministrazione che ha fissato il valore di liquidazione delle azioni oggetto di Recesso) il titolo ha negoziato tra un minimo di Euro 10,02 e un massimo di Euro 10,14 con una media aritmetica dei prezzi ufficiali (*i.e.* prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento finanziario negoziata nel mercato durante una seduta) registrati in detto periodo dalle azioni ordinarie REVO pari a Euro 10,06 per azione.

Infine, considerato quanto indicato circa la particolare semplicità delle caratteristiche patrimoniali, finanziarie ed economiche della Società, non sono state ravvisate particolari difficoltà nel processo di determinazione del valore di liquidazione.

Per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto non necessaria l'assistenza da parte di un advisor indipendente.

2. MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'articolo 2437 *bis* del codice civile, il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci ordinari a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante comunicazione (la "Dichiarazione di Recesso") inviata a mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante invio di lettera raccomandata indirizzata alla sede legale della Società entro quindici giorni di calendario dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare di approvazione delle predette modifiche statutarie. Di tale iscrizione verrà data notizia mediante pubblicazione di un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.revo-spac.com, nella sezione "Investor Relations / Business Combination".

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere inviata: (i) se tramite poste elettronica certificata, all'indirizzo revo-spac@legalmail.it; (ii) se a mezzo di lettera raccomandata, a REVO S.p.A. – Piazza Belgioioso n. 2 - 20121 Milano, possibilmente anticipata via posta elettronica ordinaria all'indirizzo email: societario@revo-spac.com.

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico) per le comunicazioni inerenti al diritto di recesso;
- il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato ("Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione", il "Provvedimento Banca d'Italia-Consob"), la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile è attestata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente.

I soci ordinari della Società che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti pertanto a richiedere l'invio di detta comunicazione a REVO da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob.

Tale comunicazione dovrà attestare:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni ordinarie di REVO in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso a decorrere dalla data dell'Assemblea straordinaria che dovesse approvare le modifiche allo Statuto sociale fino alla data di esercizio del diritto di recesso, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 127 *bis*, comma 2, TUF;
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni ordinarie di REVO in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a REVO, quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratorio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Come previsto dall'articolo 2437 *bis* del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob (e quindi le azioni ordinarie per le quali viene esercitato il diritto di recesso dall'avente diritto) sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data l'azionista recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'articolo 2437 *quater* del codice civile, come *infra* illustrato.

Gli Amministratori di REVO offriranno le azioni ordinarie per le quali è stato esercitato il diritto di recesso in opzione agli altri azionisti ordinari diversi da coloro che abbiano esercitato il diritto di

recesso, in proporzione al numero delle azioni possedute da questi ultimi (l'“Offerta in Opzione”). Per l'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine che non sarà inferiore a trenta giorni dal deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi. I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili sull'AIM. I soci di REVO che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopstate; qualora il numero delle azioni di REVO per il quale sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni ordinarie di REVO rimaste inopstate ad esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute; qualora residuassero azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Le azioni di REVO oggetto dell'Offerta in Opzione (ed i diritti di opzione in acquisto ad esse relativi) non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. L'Offerta in Opzione non costituirà un'offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia pertanto ai soci non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione. REVO comunicherà in tempo utile tutte le informazioni necessarie in merito all'Offerta in Opzione mediante appositi comunicati stampa diffusi attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato da Consob e denominato “1info” e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.revo-spac.com, nella sezione “Investor Relations / Business Combination”.

REVO, inoltre, comunicherà le modalità di adesione all'Offerta in Opzione ed ogni ulteriore informazione relativa alla stessa nell'avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi ai sensi dell'articolo 2437 *quater*, comma 2, del codice civile.

Qualora i soci non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, gli Amministratori di REVO potranno collocarle presso terzi a norma dell'articolo 2437 *quater*, comma 4, del codice civile. Le azioni ordinarie REVO, per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e che residuino ad esito di detto collocamento, verranno rimborsate agli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2437 *quater*, comma 5, del codice civile, mediante acquisto da parte di REVO attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dal terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile.

Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista ordinario di REVO che abbia esercitato il diritto di recesso, così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle azioni assegnate nell'ambito della predetta Offerta in Opzione o del collocamento presso terzi ovvero in caso di acquisto da parte di REVO ai sensi dell'articolo 2437 *quater*, comma 5, del codice civile, saranno effettuati con valuta al termine di detto procedimento di liquidazione nella data che sarà comunicata con comunicato stampa diffuso attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato da Consob e denominato “1info” e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.revo-spac.com, nella sezione Investor Relations/Business Combination, il tutto subordinatamente all'efficacia dell'Operazione Rilevante.

* * *